

Piemonte

D.P.G.R. 11-3-2011 n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)".

Publicato nel B.U. Piemonte 16 marzo 2011, n. 11.

Art. 2 *Requisiti per svolgere l'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici.*

1. Il gestore di un rifugio alpino od escursionistico, oltre a quanto previsto dall'[articolo 4 comma 2 della L.R. n. 8/2010](#), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.

2. In caso di gestione indiretta del rifugio, il gestore è, altresì, individuato, sulla base di:

a) titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;

b) qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;

c) conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.